

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2954 del 21/05/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 5120 DEL 13/10/2021 (AGGIORNATA CON D.D. N. DET-AMB 907 DEL 16/02/2024 E CON D.D. N. DET-AMB 7210 DEL 30/12/2024), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA PER L' ATTIVITA' DI LAVORAZIONE INERTI, PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN LOC. PONTENUOVO, COMUNE DI GOSSOLENGO (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3066 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 5120 DEL 13/10/2021 (AGGIORNATA CON D.D. N. DET-AMB 907 DEL 16/02/2024 E CON D.D. N. DET-AMB 7210 DEL 30/12/2024), PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA EMILIANA CONGLOMERATI SPA PER L' ATTIVITA' DI LAVORAZIONE INERTI, PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI E RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN LOC. PONTENUOVO, COMUNE DI GOSSOLENGO (PC).

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 5120 del 13/10/2021 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, per l'attività di "lavorazione inerti, produzione di conglomerati bituminosi e recupero rifiuti inerti non pericolosi" svolta dalla ditta "EMILIANA CONGLOMERATI SPA" (P.IVA 02503180354 - sede legale in via Alessandro Volta n. 5, Reggio Emilia) presso l'impianto di lavorazione inerti ubicato in Comune di Gossolengo, loc. Pontenuovo, rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 2243 del 27/12/2021 ad oggetto "*Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del Provvedimento di Via relativo al Progetto Attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi, localizzato nel Comune di Gossolengo (PC), proposto dalla Società Emiliana Conglomerati S.P.A.*";
- tale Autorizzazione Unica Ambientale, comprende i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti ex art. 216 del D.lgs 152/2006;
 - autorizzazione a n. 6 scarichi (S1 di acque reflue di dilavamento ed S2 di acque reflue industriali recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Fiume Trebbia, S3 ed S3 bis di acque reflue industriali, aventi recapito sul suolo ed S4 e S5 di acque reflue domestiche aventi recapito sul suolo) ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 907 del 16/02/2024 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 5120 del 13/10/2021, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "rifiuti non pericolosi";

- con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 7210 del 30/12/2024 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 5120/2021, per la matrice "emissioni in atmosfera";

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, presentata dalla ditta "EMILIANA CONGLOMERATI SPA" (P.IVA 02503180354), relativamente alla matrice "rifiuti", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 48191 del 13/03/2025 (pratica Sinadoc 10483/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;
- DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto la documentazione a completamento con nota prot. n. 53067 del 20/03/2025;
- la documentazione a completamento è stata trasmessa al SUAP dalla ditta istante ed è stata acquisita agli atti di ARPAE con nota prot. n. 57122 del 26/03/2025;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 63952 del 04/04/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 76617 del 23/04/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE ha richiesto documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 77527 del 24/04/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 88473 del 13/05/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 63849 del 03/04/2025 ARPAE SAC Piacenza ha richiesto al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza la relazione tecnica relativamente alla matrice "rifiuti";
- con nota prot. n. 78290 del 28/04/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica favorevole per la matrice "rifiuti", con prescrizioni;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "rifiuti" (rif. attività n. 9 del 16/05/2025 sinadoc 104830/2025) risulta che:

- la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale, ai fini dell'adeguamento al D.M. n. 127 del 28/06/2024;
- con le sopra citate integrazioni assunte al prot. ARPAE n. 77527/2025, la ditta ha manifestato la volontà di rinunciare a sottoporre il rifiuto del codice EER 170802 alle operazioni di recupero R5,

essendo il suddetto codice non contemplato nel Decreto Ministeriale n. 127/2024, mantenendo esclusivamente la messa in riserva R13 in apposita area, individuata nella planimetria "Tavola R01 - PROGETTO DELLE AREE PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI (R5 e R13) - Rev. 03", nell'area identificata dalla lettera E;

- nulla muta in ordine alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero in (R5) dei rifiuti di cui al cod. EER 170302 che già deve sottostare a quanto previsto dal D.M. n. 69/2018;
- per il rifiuto di cui al codice EER 170504 viene confermata la sola richiesta di autorizzazione alla messa in riserva e per il codice EER 170802 viene richiesta la sola autorizzazione alla messa in riserva, fatto salvo l'eventuale sottoposizione dei suddetti codici all'esecuzione di campagne di attività svolte da impianti terzi regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., da insediarsi presso l'area di messa in riserva o, in alternativa, al loro avvio presso altri impianti autorizzati;
- in riferimento alla planimetria allegata all'istanza di modifica non sostanziale "Tavola R01 - PROGETTO DELLE AREE PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI (R5 e R13) - Rev. 03", i rifiuti attualmente autorizzati alla messa in riserva (R13) sono già stoccati separatamente per codice EER;
- con nota assunta al prot. n. 88473/2025, la ditta istante ha trasmesso la "Procedura Ambientale Programmazione conferimenti, Gestione del trattamento rifiuti - Procedura PA01, Rev. 0 del 10/03/2025" che soddisfa i contenuti previsti dal Decreto n. 127/2024 in ordine alle "Verifiche sui rifiuti in ingresso" previste in Allegato 1, lettera b) al Decreto stesso;
- alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter procedere all'accoglimento dell'istanza di adeguamento normativo al D.M. 127/2024 dell'AUA vigente;

RISCONTRATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica di cui trattasi può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta "EMILIANA CONGLOMERATI SPA" (P.IVA 02503180354 - sede legale in via Alessandro Volta n. 5, Reggio Emilia), per l'attività di "lavorazione inerti, produzione di conglomerati bituminosi e recupero rifiuti inerti non pericolosi", svolta presso l'impianto di lavorazione inerti ubicato in Comune di Gossolengo, loc. Pontenuovo;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb 5120 del 13/10/2021, (aggiornata con D.D. n. Det-Amb 907/2024 e D.D. n. Det-Amb 7210 del 30/12/2024), per l'attività di "lavorazione inerti, produzione di conglomerati bituminosi e recupero rifiuti inerti non pericolosi" svolta dalla ditta "EMILIANA CONGLOMERATI SPA" (P.IVA 02503180354 - sede legale in via Alessandro Volta n. 5, Reggio Emilia) presso l'impianto di lavorazione inerti ubicato in loc. Pontenuovo, Comune di Gossolengo, rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 2243 del 27/12/2021, **sostituendo il punto 8 del dispositivo con il seguente:**

"8. di impartire, per la matrice rifiuti, per quanto attiene l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

8.1 Operazioni di Messa in riserva R13, aree di quarantena e stoccaggio di End of Waste

a) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:

7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo 38.800 t e con il limite di stoccaggio annuo di 67.360 t/anno;

7.6 - conglomerato bituminoso (EER 170302), stoccaggio istantaneo 33.200 t e con il limite di stoccaggio annuo di 85.000 t/anno;

7.31 bis - terre e rocce di scavo (EER 170504), stoccaggio istantaneo 13.300 t e con il limite di stoccaggio annuo di 47.760 t/anno;

b) la capacità massima complessiva istantanea della messa in riserva non potrà superare le 85.300 t e con il limite massimo di 200.120 t/anno;

c) la capacità massima delle aree di quarantena dei rifiuti trattati in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche sarà di 9.600 t (punto 7.1) e 19.200 t (punto 7.6);

d) presso le aree di quarantena dei rifiuti trattati ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti il numero progressivo del lotto mentre la data di inizio e di fine della sua costituzione verrà annotata nel registro di cui al punto 8.3 lettera g) e di cui al punto 8.4 lettera c);

e) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

f) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

g) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate ed individuate nella planimetria denominata **"R01 PROGETTO DELLE AREE PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI (R5 e R13) - Rev. 03"** (protocollo n. 48191 del 13/03/2025);

h) le aree di stoccaggio di cui al precedente punto dovranno essere contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER, ben delimitate, ed essere distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materie prime/EOW;

i) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione (vedi punto 5. dell'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.);

l) qualora i rifiuti di cui ai codici **EER 170504** e **EER 170802**:

1. propedeuticamente all'eventuale esecuzione delle campagne di attività di trattamento (R5) svolte da impianti terzi regolarmente autorizzati, la Ditta dovrà garantire la disponibilità delle debite aree di quarantena e di deposito degli EoW ottenuti (che saranno individuate nella planimetria allegata alla Comunicazione di campagna di trattamento del mezzo mobile);
2. dovrà essere predisposto un sistema di archiviazione che assicuri la tracciabilità di ogni lotto di aggregato recuperato. Per ciascun lotto dovranno essere raccolti, conservati e resi facilmente consultabili: il relativo numero identificativo, il Documento di Trasporto (DDT), la Dichiarazione di Conformità e i rapporti di prova associati.

8.2 Operazioni di recupero R5: prescrizioni generali

a) l'attività di trattamento, consistente nelle operazioni di R5, potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto costituito da un Impianto di triturazione, deferrizzazione e vagliatura: costruttore CAMS, mod. Centauro L120.56 APR, matricola 23-0085 e conformemente a quanto descritto nella "Relazione Tecnica" allegata alla nota del 09/11/2023 (protocollo n. 197269 del 21/11/2023);

b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento R5 (che non dovranno includere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto citati in premessa e riportati nella sottostante tabella:

Codice EER	Descrizione	R13	R5 (1)	R5 (2)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309 e 101310	x	x	
170101	Cemento	x	x	
170102	Mattoni	x	x	
170103	Mattonelle e ceramica	x	x	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalla voce 170106	x	x	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	x		x
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica	x		
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	x		
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	x	x	

R5 (1) = cod. EER per i quali è prevista la produzione di EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024

R5 (2) = cod. EER per i quali è prevista la produzione di EoW ai sensi del D.M. n. 69/2018

c) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;

d) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;

8.3 Operazioni di recupero R5(1): Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024.

a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, per i rifiuti individuati nella colonna R5(1) della tabella di cui al precedente punto 8.2 b), dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127;

b) il quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5(1) è pari a 67.360 t/anno;

c) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;

d) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;

e) i rifiuti oggetto di recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale, ovvero i valori limite previsti dalla Tabella 2, dalla Tabella 3 (qualora pertinente) al D.M. n. 127/2024 gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione");

f) ciascun lotto di aggregato recuperato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;

g) dovranno essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpae, i dati essenziali di produzione di ogni lotto EoW ottenuto dal trattamento e in particolare:

1. estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
2. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
3. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
4. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
5. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto.

8.4 Operazioni di recupero R5(2) sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose): Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero allo scopo di ottenere materiali EoW ai sensi del D.M. 28/03/2018, n. 69.

a) l'attività di recupero R5(2) sui rifiuti di cui al EER 170302 (miscele bituminose), per un quantitativo massimo annuo di 85.000 t/anno, non potrà superare, rispettivamente, il trattamento di 45.000 t/anno finalizzate alla "produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo" e le 40.000 t/anno finalizzate alla produzione di "produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali..." ;

b) l'attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 170302) dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il "conglomerato bituminoso" cessi di essere qualificato come rifiuto così da divenire "granulato di conglomerato bituminoso";

c) dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato da Arpae, Servizio Territoriale di Piacenza) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 – serie da 1 – 7), la data di svolgimento dell'attività (inizio e fine), la quantità di rifiuti utilizzati ed il numero del lotto di produzione e l'identificativo del rapporto di prova corrispondente. Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato prodotto (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta Emiliana Conglomerati SpA o ceduto a terzi con l'indicazione della Ditta destinataria";

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 5120 del 13/10/2021, (aggiornata con D.D. n. Det-Amb 907/2024 e D.D. n. Det-Amb 7210 del 30/12/2024), rilasciata con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 2243 del 27/12/2021, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Gossolengo, per il rilascio del provvedimento di aggiornamento che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte della Regione Emilia Romagna (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale approvato con Delibera di Giunta Reg.le n. 2243 del 27/12/2021);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

- dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.